



**DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 9 MARZO
(IN VIGORE DAL 10 MARZO FINO AL 3 APRILE 2020)**

**SINTESI DELLE MISURE URGENTI DI
CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SU TUTTO
IL TERRITORIO NAZIONALE**

Misure che dovranno essere osservate da **TUTTE** le persone presenti sul territorio nazionale:

E' VIETATA OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO.

Deve essere evitato ogni spostamento delle persone fisiche. Possono essere effettuati spostamenti motivati da:

- a) comprovate esigenze lavorative
- b) situazioni di necessità
- c) motivi di salute

Le persone con febbre maggiore di 37,5C e sintomatologie respiratorie sono fortemente invitate a restare a casa e chiamare il proprio medico

DIVIETO ASSOLUTO per le persone sottoposte a quarantena o risultati positivi al test per il contagio di uscire dalla abitazione o dimora.

MISURE SETTORIALI

ATTIVITA' SPORTIVE:

- Impianti e comprensori sciistici: CHIUSI
- Eventi e competizioni sportive: SOSPESI DI OGNI ORDINE E DISCIPLINA IN LUOGHI PUBBLICI E PRIVATI
 - a) Eccezione: eventi e competizioni organizzati da organismi sportivi internazionali all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza del pubblico.
 - b) Allenamenti: Sono consentiti negli impianti sportivi a porte chiuse o all'aperto senza pubblico **solo per atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali**
 - c) Le associazioni e le società sportive a mezzo del proprio personale medico sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus tra atleti, dirigenti e accompagnatori
 - d) Attività sportive e motorie svolte all'aperto possono essere svolti solo se possibile garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 mt

ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE

- Manifestazioni, eventi, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, teatri, cinema anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico: SOSPESI
- Scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali affini: ATTIVITA' SOSPESE
- Musei, luoghi della cultura e biblioteche: CHIUSI
- Centrisociali, centri culturali e ricreativi: ATTIVITA' SOSPESA
- Palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali: ATTIVITA' SOSPESA

SERVIZI EDUCATIVI:

- sono SOSPESE le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado

- E' VIETATA qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa
- sono SOSPESE le riunioni degli organi collegiali in presenza

LUOGHI DI CULTO:

- Apertura: condizionata all'adozione di misure organizzative tali da EVITARE ASSEMBRAMENTI in considerazione delle dimensioni e caratteristiche dei luoghi e della necessità di assicurare in ogni caso la DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1MT

CERIMONIE RELIGIOSE E CIVILI, COMPRESSE QUELLE FUNEBRI SONO SOSPESE

PROCEDURE CONCORSUALI:

- CONSENTITE QUELLE PER SOLI TITOLI
- PER IL PERSONALE SANITARIO
- PER IL PERSONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE A DISTANZA O COMUNQUE ASSICURANDO IN OGNI CASO LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1MT

ATTIVITA' DI BAR E RISTORAZIONE

- attività CONSENTITA ESCLUSIVAMENTE DALLE ORE 6 ALLE 18.00 a condizione che venga assicurata in ogni caso la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1mt
- in caso di violazione viene irrogata la sanzione della sospensione dell'attività

ATTIVITA' COMMERCIALI:

- CONSENTITE A CONDIZIONE CHE VENGA GARANTITO:
 - A) Accesso con modalità CONTINGENTATE
 - B) Idonee ad evitare ASSEMBRAMENTI tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi
 - C) condizione che venga ASSICURATA IN OGNI CASO LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1mt

IN MANCANZA DELLE CONDIZIONI DI CUI SOPRA LE ATTIVITA' DEVONO ESSERE CHIUSE.

SI RITIENE CHE ANCHE I MERCATI DEBBANO ESSERE
SOSPESI IN QUANTO NON SI RENDE POSSIBILE
ASSUMERE MISURE CHE POSSANO EVITARE
ASSEMBRAMENTI.

Nelle giornate prefestive e festive le medie e grandi strutture di
vendita e gli esercizi all'interno dei centri commerciali sono
CHIUSI.

La chiusura NON si applica a:

- farmacie
- parafarmacie
- punti vendita generi alimentari.